

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VERONA)

Decreto del Sindaco n. 3 del 12 febbraio 2020

Accordo di programma tra la Provincia di Verona e il comune di Negrar di Valpolicella per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Casette di Santa Maria lungo la strada provinciale 12" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa.

IL SINDACO

Vista la Delibera di Giunta n. 214 del 19/12/2019 di approvazione dello Schema di Accordo di Programma con la Provincia di Verona, prot.n. 32303 del 17/12/2019, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Casette di S. Maria lungo la Strada Provinciale 12;

Vista la nota prot.n. 749 del 10/01/2020, nella quale la Provincia di Verona - "Settore programmazione, controllo, amministrazione dell'area programmazione e sviluppo del territorio" trasmette l' Accordo di Programma per i lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Casette di S. Maria lungo la Strada Provinciale 12, firmato digitalmente dal Sindaco del Comune di Negrar e dal Presidente della Provincia;

Visto il Decreto del Sindaco n. 34, Reg. Gen. n. 39 del 19-12-2019, che proroga, alla dipendente a tempo indeterminato Arch. Ceschi Martina - Istruttore Direttivo tecnico Cat. D1, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 30/06/2020, la titolarità della Posizione Organizzativa del Settore Servizi Pubblici, comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione e Amministrazione con le funzioni di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DECRETA

l'approvazione dell'Accordo di Programma per i lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Casette di S. Maria lungo la Strada Provinciale 12, firmato digitalmente dal Sindaco del Comune di Negrar e dal Presidente della Provincia.

Il Sindaco Roberto Grison

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e il Comune di Negrar per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Casette di Santa Maria lungo la strada provinciale 12" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni

fra

- il Comune di Negrar, di seguito denominato "Comune", C.F. 00251080230, rappresentato dal Sindaco pro tempore Roberto Grison,

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premesso che:

- con deliberazione del Presidente n. 55 del 4 luglio 2019 sono stati approvati criteri di indirizzo per l'assegnazione dei contributi agli investimenti ai Comuni del territorio che attivano opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti;

- nello stesso provvedimento è stata prevista la sottoscrizione di apposito accordo di programma con i Comuni beneficiari del contributo, nel quale disciplinare le rispettive competenze e in particolare assegnare al Comune le funzioni di stazione appaltante dell'opera pubblica e di autorità espropriante per l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi, con piena assunzione da parte del Comune stesso di ogni onere di azione e/o difesa in sede legale in rapporto a qualsiasi fase procedimentale;

- dal 8 luglio 2019, protocollo 37617 al 12 agosto 2019 è stato pubblicato l'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti;

- con note del 12 agosto 2019, protocollo provinciale 44400, e del 4 dicembre 2019, protocollo provinciale 65339, il Comune di Negrar ha presentato istanza per per l'ammissione al contributo in parola;

- in particolare la richiesta si riferisce all'opera "lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Casette di Santa Maria lungo la strada provinciale 12"

viste le istruttorie:

- del servizio progettazione e direzione lavori per la verifica della sussistenza delle misure di miglioramento della sicurezza stradale e della congruità della spesa,

- del servizio bilancio e del servizio avvocatura per l'accertamento di inesistenza di pendenze o controversie tra la "Provincia" e il "Comune" concernenti entrate tributarie ed extratributarie iscritte nel bilancio provinciale;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La "Provincia" e il "Comune" convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica "lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Casette di Santa Maria lungo la strada provinciale 12".

2. "Provincia" e "Comune" danno atto che il "Comune" è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.

3. Il quadro economico di spesa ammissibile per la realizzazione dell'opera è di euro 188.000,00.

4. La spesa cofinanziabile da parte della "Provincia", determinata come differenza tra il quadro economico di spesa e gli eventuali contributi di soggetti pubblici diversi dal "Comune" e dalla "Provincia", è di euro 188.000,00.

5. La "Provincia" assegna al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 94.000,00 (euro novantaquattromila/00) per la realizzazione della suddetta opera, pari al 50% sulla spesa cofinanziabile.

Articolo 3 (Impegni del "Comune")

1. Il "Comune" è stazione appaltante dell'opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l'opera pubblica si rendessero necessarie l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi, il "Comune" è autorità espropriante.

2. Il "Comune" assume l'impegno:

- a) di finanziare la spesa dell'opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;
- b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;

3. Il "Comune" assume l'impegno di far collocare n. 2 (due) cartelli nelle aree di cantiere, con il logo comunale e il logo provinciale completi della frase: *"Opera pubblica "(denominazione dell'opera)", eseguita in accordo di programma tra Comune die Provincia di Verona, sottoscritto in data"*.

Articolo 4 **(Impegni della "Provincia")**

1. La "Provincia" si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla "Provincia" dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.

2. La "Provincia" si obbliga a corrispondere al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 94.000,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, corrispondente al 50% sulla spesa cofinanziabile.

3. La "Provincia" si impegna a pagare il contributo di euro 94.000,00 al "Comune":

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla "Provincia" del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate e dell'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale", fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

Articolo 5 **(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)**

1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene rideterminato in base:

- alla relazione acclarante finale che riepiloghi le spese effettivamente e direttamente sostenute dal Comune proponente, documentate con titoli di pagamento e di riscossione, qualora la spesa totale sia inferiore a quella del contributo assegnato;
- all'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale", redatto sull'*as built*, che attesterà la consistenza finale della consistenza provinciale e comunale.

2. Qualora il "Comune" non procedesse nell'opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla "Provincia".

3. La comunicazione del "Comune" deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l'opera dalla programmazione comunale; in questo caso il "Comune" si impegna a restituire alla "Provincia" tutte le somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.

Articolo 6 **(Collaudo e consegna delle opere)**

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all'opera pubblica "lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Casette di Santa Maria lungo la strada provinciale 12" verranno prese in carico dalla "Provincia" e dal "Comune" per le opere di competenza, secondo l'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale".

2. La "Provincia" potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell'opera pubblica "lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Casette di Santa Maria lungo la strada provinciale 12" a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.

3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

Articolo 7 **(Aspetti patrimoniali e manutenzione)**

1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell'opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.

2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla Provincia, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.

3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.

4. Il "Comune" si impegna ad accettare a proprio carico tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione e alla fornitura di utenze eventualmente programmate sull'intersezione, nonché tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie, impiantistiche e di verde eventualmente inserite nell'area dell'intersezione.

Articolo 8 **(Durata)**

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all'articolo 4, comma 3.

Articolo 9 **(Approvazione)**

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del "Comune" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del "Comune".

Articolo 10 **(Efficacia dell'accordo di programma)**

1. Il presente "Accordo" diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

Articolo 11 **(Vigilanza)**

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

- Sindaco del "Comune" o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Presidente della "Provincia", o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della "Provincia" e dal responsabile dell'area tecnica del "Comune".

Articolo 12

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Negrar
Il Sindaco Roberto Grison

Per la Provincia di Verona
Il Presidente Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.